

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 8 del 13 dicembre 2013

Riunione del 28 novembre 2013

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

Componenti Avv. Massimo Vergara Caffarelli
 Avv. Aniello Merone (relatore)

CAF/5/2013 – Appello del tesserato Amato Dainelli e del sodalizio Associazione Sportiva Pallavolo Cascina S.D. avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale, con decisione C.U. n. 09 del 14.10.2013 (sospensione da ogni attività federale del tesserato per la durata di mesi sei e multa di € 300,00 a carico del sodalizio)

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udita la Procura Federale e, per le parti appellanti, l'Avv. Sara Guarracino in sostituzione degli Avv. ti Alessandro Giovannini e Luigi P. Murciano, all'udienza di discussione tenutasi il 28.11.2013,
-

OSSERVA

Le vicende di causa, possono così sintetizzarsi:

- in data 2 luglio 2012 il sodalizio Associazione Sportiva Pallavolo Cascina S.D. convocava e svolgeva un'assemblea, all'esito della quale si perveniva alla costituzione del nuovo comitato direttivo e alla nomina del nuovo Presidente, in sostituzione del precedente dimissionario;
- l'Ufficio Tesseramenti FIPAV, in seguito al mancato e/o incompleto riscontro avuto da parte del sodalizio alle richieste di chiarimenti in merito alle delibere adottate nell'assemblea summenzionata, nel deliberare (Prot/Tess/52964 del 21.03.2013) la revoca immediata della smart card rilasciata al nuovo Presidente sig. Amato Dainelli, presentava un esposto e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.
- A ciò seguiva l'apertura del procedimento disciplinare ed il successivo deferimento dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale, chiamata ad accertare l'eventuale sussistenza, in capo agli odierni appellanti, di una condotta ostruzionistica e non collaborativa, tale da non consentire alla Federazione di assolvere alle proprie funzioni di verifica e controllo, finalizzate alla puntuale applicazione della normativa federale in materia di affiliazione, con conseguente violazione da parte del sodalizio e del suo presidente dei doveri di lealtà e probità sportiva, al cui rispetto sono tenuti tutti gli affiliati alla Federazione.

- la Commissione Giudicante Nazionale, con decisione C.U. n. 09 del 14.10.2013, affermava come *“non vi fosse dubbio che il sodalizio incolpato sia venuto meno ai summenzionati doveri, non evadendo in modo sollecito, inequivoco ed esaustivo, le legittime richieste di chiarimenti inviate dalla Federazione, nella persona del responsabile dell’Ufficio Tesseramenti”*. In particolare, oltre alla tardività nelle risposte, la Commissione ne rilevava il carattere contraddittorio — tanto in ordine alle modalità di convocazione dell’assemblea, quanto in relazione alla qualità di socio in capo al Presidente dimissionario — in alcun modo mitigato dalle deduzioni difensive offerte dagli odierni appellanti.
- Conseguentemente, accertati la sussistenza dei fatti contestati, la Commissione Giudicante Nazionale, con la summenzionata decisione C.U. n. 09 del 14.10.2013, decideva per sei mesi sospensione da ogni attività federale del legale rappresentante, sig. Amato Dainelli, non sussistendo *“dubbi sulla di lui piena responsabilità, sia per il ruolo e la qualifica rivestiti, sia per essere stato di fatto - in proprio o a mezzo di difensore - l’interlocutore della Federazione nel lungo iter che ha portato al deferimento, nonché - direttamente o indirettamente - il firmatario delle evasive risposte fomite”*.
- Inoltre, la Commissione ha riconosciuto la responsabilità disciplinare del Sodalizio, unitamente a quella del Presidente, per violazione dell’obbligo di *“di lealtà e probità sportiva violati, nonché il potere-dovere di fornire alla Federazione tutta la collaborazione e gli elementi necessari ad esplicitare l’attività di vigilanza e controllo che compete alla stessa”*, ponendo a carico del medesimo una multa di € 300,00.
- il sig. Amato Dainelli ed il sodalizio Associazione Sportiva Pallavolo Cascina S.D. hanno proposto, con raccomandata a.r. del 24.10.2013, impugnazione avverso la summenzionata decisione della Commissione Giudicante Nazionale, concentrando le proprie doglianze su un unico motivo di gravame: la non sussistenza degli addebiti mossi al tesserato Amato Dainelli, nella sua veste di presidente e rappresentante legale del Sodalizio. In particolare si evidenzia come la volontà di assecondare le richieste federali sia pienamente manifestata nella scelta di convocare una nuova assemblea, ad un anno esatto di distanza 2 luglio 2013, al solo fine di ratificare le decisioni assunte nell’assemblea del sodalizio tenutasi il 2 luglio 2013.
- dalle difese prodotte dagli odierni appellanti, in questo come nel precedente grado di giudizio, non appare in alcun modo contestata la condotta ad essi ascritta, la quale, come correttamente valutato dalla Commissione Giudicante Nazionale, deve senz’altro essere considerata integrante illecito da sanzionare disciplinarmente;
- tuttavia, si deve osservare che gli addebiti mossi al tesserato non concernono né integrano le più gravi fattispecie di invalidità dell’assemblea tenutasi il 2 luglio 2012, da cui la vicenda origina, ovvero invalidità concernenti le modalità di convocazione di tale assemblea e/o, infine, di nomina dei nuovi componenti del comitato direttivo e del nuovo presidente;
- ritiene, pertanto, questa commissione che entrambe le sanzioni irrogate debbano essere ridotte ad equità, come da dispositivo, in ossequio al principio di gradualità della pena

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello e altrettanto parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione a carico del tesserato Amato Dainelli alla sospensione da ogni attività federale per mesi tre e, analogamente, riduce la multa a carico del sodalizio Associazione Sportiva Pallavolo Cascina S.D. ad € 150,00.

Dispone restituirsi per intero la tassa ricorso versata.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 13.12.2013